Servizio di documentazione tributaria

Decreto Interministeriale del 23/11/2005 n. 295

Titolo del provvedimento:
Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2006)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 11/02/2006

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando e che, al comma 8, prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 301-bis;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni, recante l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerata la necessita' di emanare le disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando per dare attuazione al suddetto articolo 301-bis, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/9833/UCL del 19 luglio 2005;

A d o t t a
il seguente regolamento:

art. 1

Servizio di documentazione tributaria

Ambito di applicazione

Testo: in vigore dal 11/02/2006

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di sequestro dei beni di cui all'articolo 301-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato testo unico, nonche', in quanto compatibili, nei casi previsti da altre disposizioni legislative che richiamano il predetto articolo 301-bis.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' competente per la gestione dei beni, indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, sequestrati in operazioni anticontrabbando di tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla stessa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, anche quando il trasgressore estingua il reato effettuando il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

3. L'Agenzia delle dogane e' competente per la gestione dei beni richiamati al comma 2, sequestrati in operazioni anticontrabbando non concernenti tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla dogana competente, ai sensi dell'articolo 333, comma 1, del testo unico.

4. Nei casi di operazioni anticontrabbando non esclusivamente concernenti tabacchi lavorati, per la gestione dei beni di cui ai commi precedenti e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane a seconda che le operazioni anticontrabbando siano eseguite fuori o all'interno degli spazi doganali.

art. 2

Pubblicita' dei beni

Testo: in vigore dal 11/02/2006

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominate "Ufficio competente", entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui e' stato preso in custodia il bene sequestrato, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, una scheda informativa contenente le principali caratteristiche del bene sequestrato, le condizioni al momento del sequestro e la valutazione economica, effettuata sulla base delle quotazioni di mercato espresse da riviste specializzate ovvero, in mancanza di quotazioni di riferimento, stimata dai propri periti tecnici. La scheda non puo' contenere indicazioni che consentano l'identificazione dei soggetti destinatari delle operazioni anticontrabbando, ne' comunque informazioni relative ad atti del procedimento penale.

2. La scheda di cui al comma 1 e' inserita in un archivio informatico, consultabile mediante accesso al sito Internet del medesimo Dipartimento per le politiche fiscali. Nell'archivio sono indicate le categorie di soggetti legittimati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, a presentare istanza di affidamento dei beni sequestrati.

3. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabiliti il modello della scheda informativa di cui al comma 1 e le modalita' per la sua trasmissione, nonche' ogni altro elemento tecnico necessario per la costituzione e la tenuta dell'archivio informatico di cui al comma 2.

Servizio di documentazione tributaria

art. 3

Procedura per l'affidamento dei beni

Testo: in vigore dal 11/02/2006

1. Entro il termine di quaranta giorni dall'inserimento della scheda nell'archivio informatico di cui all'articolo 2, comma 2, i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, possono richiedere, all'Ufficio competente, l'affidamento in custodia giudiziale del bene oggetto della scheda, per le finalita' di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico. La data di scadenza del termine e' evidenziata nella scheda a cui si riferisce, unitamente alla precisa indicazione dell'ufficio al quale l'istanza di affidamento deve essere inoltrata.

2. Quando riceve un'istanza ai sensi del comma 1, l'Ufficio competente, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, la inoltra tempestivamente all'Autorita' giudiziaria, ai fini della relativa autorizzazione all'affidamento, unitamente al proprio parere formulato sulla scorta della verifica svolta. Qualora intervengano piu' richieste di affidamento per il medesimo bene, le stesse sono trasmesse all'Autorita' giudiziaria secondo l'ordine cronologico di arrivo. L'Autorita' giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento motivato recante le determinazioni assunte in merito alle istanze di affidamento.

3. Il bene di cui sia autorizzato l'affidamento e' ritirato dal soggetto legittimato presso il luogo dove e' tenuto in custodia, entro quaranta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

4. Al momento della consegna in affidamento del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto da un funzionario dell'Ufficio competente e dal rappresentante del soggetto affidatario. Da tale momento gli oneri relativi alla gestione del bene e, qualora si tratti di veicolo, natante o aeromobile, all'assicurazione obbligatoria sono a carico del soggetto affidatario. Copia del verbale di affidamento e' inviata all'Autorita' giudiziaria competente.

art. 4

Procedura per la distruzione dei beni

Testo: in vigore dal 11/02/2006

1. L'Ufficio competente richiede all'Autorita' giudiziaria l'autorizzazione alla distruzione dei beni di cui all'articolo 1 che detiene in custodia, nei casi in cui:

a) sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, comma 1, senza che vi siano state richieste di affidamento;

b) sia decorso il medesimo termine di cui alla lettera a) e, in ordine alle richieste di affidamento pervenute, sia stata negata l'autorizzazione da parte dell'Autorita' giudiziaria per ragioni non attinenti ad esigenze processuali;

c) sia decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 3, senza che il bene sia stato ritirato dall'organismo legittimato.

2. L'Autorita' giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento recante le determinazioni assunte in merito alla richiesta di autorizzazione alla distruzione.

3. I beni per i quali l'Autorita' giudiziaria rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 sono ceduti, ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo i criteri indicati dall'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico. Nelle convenzioni puo' essere prevista, se vantaggiosa, l'alienazione alla ditta esecutrice del materiale risultante dalla distruzione, previa autorizzazione all'immissione in consumo nel territorio

comunitario, ove necessaria, ai sensi della normativa comunitaria e previo pagamento degli eventuali diritti doganali.

4. Al momento della distruzione del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto, oltre che dal rappresentante della ditta esecutrice, da un funzionario dell'ufficio competente che ha assistito alle operazioni di distruzione. Copia del verbale e' inviata all'Autorita' giudiziaria competente.

5. In caso di urgenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane possono procedere in proprio alle operazioni di distruzione.

6. L'Ufficio competente che aveva in custodia i veicoli, ove necessario, ne cura la cancellazione dai pubblici registri, successivamente alla loro distruzione.

7. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, non si procede alla distruzione nei casi in cui, prima della consegna del bene alla ditta incaricata, il soggetto precedentemente autorizzato a riceverlo in affidamento provvede a ritirarlo, sempreche' cio' non determini oneri per l'Amministrazione.

art. 5

Dissequestro dei beni e corresponsione di indennita'

Testo: in vigore dal 11/02/2006

1. Quando dispone il dissequestro di taluno dei beni di cui all'articolo 1, l'Autorita' giudiziaria ne da' tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, affinche', previa eventuale acquisizione dello stesso dal soggetto cui sia stato affidato, provveda alla sua restituzione all'avente diritto. Se si tratta di un bene per il quale si e' gia' proceduto alla distruzione ai sensi dell'articolo 4, l'Autorita' giudiziaria dispone la corresponsione all'avente diritto dell'indennita' prevista dal comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico. Ai fini della quantificazione dell'indennita', l'Ufficio competente fornisce all'Autorita' giudiziaria i necessari elementi, tenendo conto del valore assegnato al bene al momento del sequestro nella scheda in cui esso e' stato registrato.

art. 6

Confisca dei beni

Testo: in vigore dal 11/02/2006

1. Entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento definitivo di confisca, l'Autorita' giudiziaria ne trasmette copia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Agenzia delle dogane.

2. Entro i successivi novanta giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, comunica l'avvenuta confisca al soggetto affidatario ed emette il provvedimento di assegnazione definitiva del bene. Copia del provvedimento di assegnazione definitiva e' inviato all'Autorita' giudiziaria competente.

3. Qualora il soggetto affidatario rifiuti l'assegnazione definitiva del bene che ha in affidamento, lo restituisce immediatamente, a proprie spese, presso il luogo dove era tenuto in custodia prima dell'affidamento. L'Ufficio competente, in mancanza di altre richieste di affidamento, provvede alla distruzione del bene, secondo la procedura indicata nell'articolo 4.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

art. 7

Aggiornamento della scheda informativa

Testo: in vigore dal 11/02/2006

1. L'Ufficio competente, al fine dell'aggiornamento dei dati contenuti nelle schede informative di cui all'articolo 2, provvede a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali l'avvenuto affidamento in custodia giudiziale ovvero la distruzione dei beni che ne sono oggetto. In ogni caso, decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 1, le schede sono eliminate dall'archivio informatico consultabile attraverso il sito Internet del predetto Dipartimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.